



# **COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE**

**Città Metropolitana di Milano**

## **REGOLAMENTO DEL BENESSERE ANIMALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 12 del 11/04/2022

## **Premessa**

Il Comune di Garbagnate Milanese attraverso il presente regolamento intende promuovere il benessere e la tutela degli animali presenti nel proprio territorio nel rispetto della normativa vigente in materia, diffondendo i principi di convivenza con la specie umana quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

## **Art. 1 - Oggetto del regolamento - Valori etici e culturali**

1. Il Comune di Garbagnate Milanese, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle vigenti leggi, tutela le specie animali non umane in conformità a principi etici e morali e riconosce agli stessi il diritto a una esistenza compatibile con la loro natura, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica.
2. Il Comune di Garbagnate Milanese riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. Il Comune di Garbagnate Milanese riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
4. Il Comune di Garbagnate Milanese si impegna a operare affinché sia promosso, nel sistema educativo rivolto all'intera popolazione e soprattutto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
5. Il Comune di Garbagnate Milanese si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative vigenti.
6. Il Comune di Garbagnate Milanese, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, soprattutto nell'età dell'infanzia, favorendo così la conoscenza del corretto rapporto uomo/animale
7. Il Comune di Garbagnate Milanese condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
8. Il Comune di Garbagnate Milanese, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste, Ordine Veterinari, ATS e altri soggetti pubblici e privati, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali e promuove programmi di formazione e informazione rivolti alle scuole e ai cittadini.
9. Il Comune di Garbagnate Milanese, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell'ATS e delle associazioni animaliste locali iscritte all'albo regionale, in caso di accertata

impossibilità del proprietario di animali d'affezione a detenere gli stessi, per malattia o ricovero ospedaliero, può provvedere alla temporanea custodia al canile o in altra collocazione offerta dalle associazioni sopra- citate.

10. Il Comune di Garbagnate Milanese condanna e persegue chi abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
11. Il Comune di Garbagnate Milanese allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.

## **Art. 2 - Competenze del sindaco**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente sul territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, sugli atti di crudeltà e sull'abbandono degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. L'articolo 3 del D.P.R. del 31 marzo 1979 attribuisce ai comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti generali locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico. Al Sindaco spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
3. Il Sindaco, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale. Può disporre, in caso di maltrattamenti, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e con ordinanze ad personam, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle loro condizioni fisiche, ovvero vietare la relativa detenzione.

## **Art. 3 - Ambiti di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Garbagnate Milanese, con esclusione delle specie il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca.

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 4 - Detenzione di animali**

1. Chiunque detenga un animale da affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere. Dovrà rispettare tutte le normative dettate per la sua tutela e dovrà provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo i bisogni propri della specie, della razza, dell'età e delle condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I custodi o i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari, i possessori o i detentori di animali sono responsabili della loro riproduzione, cura e collocazione della prole. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia, deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
6. I proprietari, i possessori o detentori di animali sono responsabili della loro custodia, al fine di evitarne la fuga al fine di evitare di esporli a pericolo per la loro incolumità fisica o causare danni a terzi. Durante eventuali operazioni di trasporto i proprietari, i possessori o detentori di animali dovranno trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni.
7. I proprietari, i possessori o detentori di animali devono prevenire comportamenti dell'animale che arrechino disturbo o pericolo alla collettività e /o danni alle cose e hanno l'obbligo di custodirli in modo che non arrechino danni alle persone o ad altri animali e che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private. Qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani o di gatti superiore a dieci (con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi), per motivi di sanità, igiene e sicurezza pubblica, è obbligatoria l'autorizzazione del Sindaco previa comunicazione all'Ufficio comunale competente.

## **Art. 5 - Maltrattamento di animali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato detenere animali in locali e/o spazi privi della luce (ad eccezione dei topi domestici).
4. E' vietato detenere animali all'esterno in assenza di adeguato riparo, costruito con materiali che garantiscano la coibentazione e che siano dotati di tetto impermeabilizzato. Il riparo dovrà essere collocato in luogo riparato dal sole e dalle intemperie, non potrà essere sistemato in zona soggetta a ristagni d'acqua e in ambienti che possano essere nocivi per l'animale. L'area dovrà essere adeguatamente pulita ogni giorno.
5. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie
6. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte o a strozzo e di collari che possano essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
9. E' vietato l'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, anche se nati in cattività, con esclusione dei falconieri, che abbiano licenza di caccia, porto d'armi e che abbiano coperto l'animale da assicurazione.
10. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
11. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare gli animali con sostanze non ufficialmente approvate; è altresì vietato detenere, esporre e vendere detti animali.
12. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 169 e dell'art. 170 comma 5 del Codice della Strada e successive modifiche, chi trasporta animali su veicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare pericolo e/o danno per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi. Il conducente deve assicurare l'aerazione del veicolo, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi. La sosta non deve essere di durata tale da creare disagio all'animale e non deve essere comunque a diretta esposizione del sole. Il conducente deve assicurare la somministrazione di acqua e cibo e adeguate soste in caso di viaggi prolungati.
13. E' vietato lasciare animali chiusi in veicoli e/o rimorchi, è vietata l'esposizione ai raggi

solari e alle fonti eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

14. E' proibito detenere o trasportare animali nel baule del veicolo, non collegato con l'abitacolo.
15. E' vietato, ai sensi dell'art. 182 del Codice della Strada, condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare ed è vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
16. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, devono essere identificati con l'inserimento del microchip.

### **Art. 6 - Divieti generali**

1. E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato esclusivamente da un medico veterinario, ed esclusivamente per motivazioni sanitarie, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
2. E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, compreso sottoporli a sforzi e fatiche.
3. E' vietato spellare o spennare animali vivi.
4. E' vietato colpire violentemente gli animali o spingerli mediante l'utilizzo di dispositivi taglienti, acuminati o a scarica elettrica.
5. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.
6. E' vietato sollevare gli animali per i piedi, per la testa, per le orecchie o per la coda.
7. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete.
8. E' vietato l'uso, la detenzione e la vendita di prodotti a base di colle per la cattura della fauna aviaria.
9. E' vietato predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno, in particolare l'uso di repellenti, comprese le palline antitarne di naftalina o canfora, a meno che non si trovino all'interno di contenitori ermeticamente chiusi. I dissuasori a ultrasuoni per felini sono vietati se con raggio di azione indirizzato sulla pubblica via.

## **Art. 7 - Abbandono di animali**

1. E' vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

## **Art. 8- Avvelenamento di animali**

1. La materia è normata dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 10/2/2012 e successive modificazioni e nuove normative. Inoltre si fa riferimento all'Ordinanza 14 gennaio 2010 (GU n. 33 del 10-2-2010 ) recante: "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati". La presenza nell'ambiente di bocconi ed esche contenenti veleni o sostanze nocive costituisce un grave rischio per la salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti preparati in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce o contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali.
2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti.
3. Il proprietario, detentore o responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati deve segnalare il caso alle autorità competenti indicando, ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati. Deve inoltre recarsi dal medico veterinario, che emette la diagnosi di sospetto.
4. I medici veterinari privati operanti all'interno del territorio comunale, qualora nel corso della loro attività clinica soccorrano animali da compagnia con sintomatologia da sospetto avvelenamento, devono darne immediata comunicazione all' Ufficio Veterinario ASL

### **Art. 9 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.

### **Art. 10 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.

### **Art. 11 - Pet Therapy**

1. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA), è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
2. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
3. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'educatore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare.

### **Art. 12 - Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali relativi allavendita animali da compagnia**

1. E' vietato agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia, esporre gli animali nelle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo necessario, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie, di acqua e di cibo. Cani e gatti non possono essere venduti o ceduti a qualsiasi titolo a un'età inferiore ai 2 mesi.
3. Sotto la vigilanza del Servizio Veterinario dell'ATS, si devono assicurare agli animali:
  - un'adeguata condizione di benessere, indipendentemente dalla durata della permanenza nel luogo di vendita, con corretti tempi e modalità di esposizione;
  - una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
  - un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo notturno



con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;

- che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero, e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
  - che siano garantiti i requisiti igienico-sanitari dei ricoveri;
  - un adeguato periodo di illuminazione e la somministrazione di cibo anche durante la chiusura infrasettimanale.
4. I commercianti a qualsiasi titolo di animali devono essere minuziosi del registro di carico e scarico da tenersi costantemente aggiornato in modo da consentire sempre la tracciabilità di tutti i soggetti, compresi quelli eventualmente deceduti prima della cessione.
5. E' vietato:
- esporre animali alla presenza di raggi solari diretti;
  - somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza, o in vista, di terzi o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
  - esporre animali che non sono in buone condizioni di salute.
6. E' vietato a chiunque vendere o cedere, a qualsiasi titolo animali da compagnia a minori di diciotto anni.
7. In caso di presenza nel territorio comunale di attività commerciali ambulanti ed occasionali inerenti la vendita diretta o indiretta di animali, dette attività saranno sottoposte a controlli da parte degli Enti preposti, secondo le norme in vigore, tesi ad assicurare il benessere degli animali esposti alla vendita.

### **Art. 13 - Mostre, fiere, esibizioni**

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni è soggetto alla vigilanza e all'autorizzazione igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda ATS, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio comunale competente.
2. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore ai quattro mesi e a soggetti non svezzati delle altre specie animali.
3. Viene consentita la partecipazione a dette manifestazioni a condizione che gli animali abbiano idonea condizione fisiologico-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
4. Tutti i cani che partecipano a manifestazioni devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente e devono essere iscritti all'anagrafe canina.

5. Il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ATS, a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi determinati dal presente documento
6. E' fatto assoluto divieto sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico a fini di lucro, tranne per i circhi e le mostre zoologiche itineranti.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle presenti disposizioni, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della dovuta sanzione amministrativa.
8. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004.
9. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell'esposizione o fiera, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento;
10. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere;
11. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi;
12. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna;
13. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. ed essere costruito in modo da impedire la dispersione al suolo;
14. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive (catenelle, cavalletti ecc.) poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali;
15. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali;
16. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovra-eccitamento e stress degli animali esposti;
17. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie.
18. E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo;

19. E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori;
20. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di Legge, che potranno essere ispezionati dai medici veterinari dell'ATS dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il trasportatore deve essere iscritto per tale compito alla ATS di residenza ed avere un "ruolino di marcia" del trasporto con luoghi e tempi.

#### **Art. 14 - Attendamento dei circhi con animali - criteri per la concessione**

1. I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo.
2. Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo.
3. Le richieste dovranno pervenire tramite raccomandata all'amministrazione comunale:
  - tra il 120° e 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto;
  - essere in carta bollata
  - essere corredate - pena la nullità - di copia del NULLAOSTA ministeriale riferito all'attrazione e del numero di codice fiscale del richiedente.
4. Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute.
5. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.
6. Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio del Comune di è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

##### a) Domanda:

- Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
- Documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
- Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
- Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore. Il contratto del veterinario deve prevedere: I) l'impostazione di un programma di medicina preventiva; II) la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi; III) l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso; IV) l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se

necessario; V) consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

b) Altri documenti

- Planimetria con data e firma;
- Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso. Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità.
- Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali
- Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.
- Autorizzazione prefettizia in originale.

7. Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili. Nel registro devono essere indicati:

- Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
- Data di acquisizione.
- Origine e provenienza.
- Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
- Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
- Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
- Effetti del trattamento.
- Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
- 9 Diagnosi post mortem.

Il registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione delle suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

8. Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites. In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale

permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

- a) mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
- b) esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi
- c) fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

9. Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.
10. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.
11. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di permettere agli animali un comportamento il più naturale possibile e al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un habitat rispondente alle loro esigenze.
12. I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:
  - Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore
  - Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
  - Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
  - Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96
13. Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità e con prodotti non fortemente odorosi; particolare attenzione si dovrà rivolgere all'eliminazione ed al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.
14. In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.  
La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

15. Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

16. Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, una buona salute e che stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti. Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e ben bilanciata. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

17. Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore. Nel suddetto documento la Commissione Scientifica Cites sottolinea come, nei confronti di alcune specie di animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

In linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, pertanto, l'amministrazione comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui la detenzione risulti palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante e, nella fattispecie: primati, delfini, squali, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.

Per quanto attiene alle specie non oggetto di divieto, si stabiliscono i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche) necessari a soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli individui secondo la loro specie, il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione necessaria ad evitare il reato di maltrattamento animali.

a) Camelidi

Questa famiglia comprende nella Regione Paleartica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

Strutture interne.

Dimensioni: 3 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne.

Dimensioni: lo spazio minimo deve essere di 300 mq. fino a 3 esemplari (50 mq. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq. fino a 3 esemplari (25 mq. per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.  
Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Altri fattori.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

b) Zebre

Strutture interne.

Dimensioni: 12 mq. per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Struttura esterna.

Dimensioni: 150 mq. fino a 3 esemplari (25 mq. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Altri fattori.

Strutture interne: gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C.

c) Bisonti, Bufali ed altri bovidi

Strutture interne.

Dimensioni: 25 m.q. per animale.

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il

tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al

tempo necessario alle terapie.

d) Struzzo ed altri ratiti

Strutture interne.

Dimensioni: 15 m.q. per animale

Struttura esterna.

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Altri fattori.

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per i trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale.

È espressamente vietato frustare gli animali o privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

18. L'autorizzazione di circhi e mostre viaggianti è permessa ai circhi e mostre viaggianti che auto dichiarano di non avere mai avuto condanne per violazioni alle norme di legge in materia di tutela animali. Le autodichiarazioni che risultino essere false comporteranno oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative il ritiro immediato dell'autorizzazione.

#### **Art. 15- Allevamenti di cani e di gatti**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per allevamento di cani e/o di gatti, anche a fini commerciali, la detenzione di cani e/o di gatti in numero pari o superiore a cinque fattrici o 20 cuccioli per anno. Tale allevamento deve essere provvisto di autorizzazione sanitaria.
2. Gli allevatori hanno l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali, vidimato dalla competente ATS.
3. E' fatto obbligo di consegnare entro il 31 gennaio di ogni anno una copia del registro di carico e scarico dei movimenti degli animali allevati e/o venduti nell'anno precedente all'ufficio comunale preposto al commercio.
4. Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti, nel caso di malformazioni o malattie genetiche a carattere conclamato trasmissibili alle cucciolate, dovranno impedirne la proliferazione.
5. Gli allevatori o possessori di cani e/o gatti anche a fini commerciali, dovranno cedere gli animali consegnando all'interessato il certificato attestante il buono stato di salute dell'animale compilato da medici veterinari liberi professionisti. Il certificato dovrà riportare la data non anteriore a 30 gg.
6. I negozi di animali, le mostre, le fiere, le esposizioni e i circhi rientrano nella definizione di concentrazione di animali e quindi devono sottoporsi alla vigilanza dei Servizi Veterinari.
7. Cani e gatti non possono essere venduti dagli allevatori a un'età inferiore ai 2 mesi.



#### **Art. 16 - Strutture private di ricovero e cura**

1. L'impianto di canili, gattili, maneggi, centri ippici e altri rifugi per animali è consentita nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di ogni altra normativa specifica. L'attività è subordinata al rilascio di autorizzazione sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa di settore vigente.
2. Dette strutture debbono essere dotate di personale veterinario e sanitario idoneo, responsabile a provvedere al regolare controllo degli animali ricoverati.

#### **Art. 17 - Toelettature per animali**

1. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di attività commerciali, l'esercizio di toelettatura è consentito previo rilascio di autorizzazione sanitaria, così come le toelettature "fai da te" e le toelettature "self-service", ove sono consentite unicamente le operazioni inerenti il lavaggio del cane.
2. I locali utilizzati devono essere direttamente aerati e opportunamente riscaldati, idonei sotto il profilo igienico-sanitario, con pareti lavabili e disinfettabili, con dotazione idrica e scarichi collegati alla rete fognaria, in spazi separati dalle altre attività del negozio.

#### **Art. 18 - Associazioni animaliste e zoofile**

1. Le associazioni animaliste e le associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
  - possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  - collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente regolamento.

#### **Art. 19 - Centri di recupero e parchi per la fauna selvatica autoctona**

1. Non è consentita l'immissione di specie esotiche estranee alla naturale biocenosi di questo Comune, provenienti da altre strutture italiane o da altri paesi.
2. L'Amministrazione Comunale promuove e sostiene, compatibilmente con le risorse disponibili, l'allestimento e il funzionamento di centri di recupero per la fauna selvatica autoctona.

## **Art. 20 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici**

1. Su tutto il territorio del Comune sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione, a qualsiasi titolo, di animali a fini di sperimentazione/vivisezione.

## **Art. 21 - Recupero e riabilitazione animali da laboratorio**

1. Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, alla riabilitazione e all'affido di animali utilizzati per la sperimentazione.

## **Art. 22 - Spettacoli pirotecnici e petardi**

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a scoraggiare l'utilizzo di tali strumenti esplosivi attraverso adeguate campagne di informazione e attraverso controlli da parte degli enti preposti dato per comprovato che l'attivazione di petardi e spettacoli pirotecnici, a causa del rumore provocato, si possa configurare come maltrattamento e comportamento lesivo nei confronti degli animali sia in cattività che soprattutto selvatici.
2. L'impiego di artifici pirotecnici è ammesso a condizione che gli stessi siano totalmente conformi alla normativa di settore e senza mettere a rischio attraverso il loro utilizzo la sicurezza fisica delle persone nonché il benessere degli animali.

## **TITOLO II - CANI**

### **Art. 23- Obblighi e divieti relativi ai cani**

1. I cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate e non, fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune.
2. Il proprietario/detentore di cani è obbligato a rimuovere le deiezioni solide e a pulire lo spazio lordato dagli animali;
3. Il proprietario/conducente è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre autorità competenti. Il cane che, sebbene munito di museruola, riuscisse a mordere, sarà considerato, agli effetti del presente Regolamento, come se ne fosse privo. In caso di animale a rischio potenziale elevato e/o inseriti nel registro dei cani morsicatori il proprietario/conducente è tenuto ad applicare sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, la museruola. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere.
4. Tutti gli altri animali possono essere condotti nei luoghi di cui al precedente comma 1, adottando idonei accorgimenti diretti ad evitare pericolo o intralcio alla circolazione,

ovvero molestia alle persone e purché siano rispettate le condizioni di benessere etologico degli animali stessi.

5. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà stabilire, di volta in volta ulteriori limitazioni alla circolazione dei cani.
6. La sgambatura dei cani è consentita nelle apposite aree realizzate dalla Civica Amministrazione.
7. In ogni fase del rapporto uomo-cane è vietato l'uso del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi (es. collare a punta o a strozzo).
8. La custodia a catena di un animale è vietata; essa è consentita solo in una situazione improvvisa e transitoria, per ragioni sanitarie certificate da un veterinario e con specificazione della durata, oppure per temporanee ragioni di sicurezza.
9. È fatto assoluto divieto di tenere i cani in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in gabbie per il trasporto e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
10. Nel caso in cui l'animale possa accedere all'esterno dell'abitazione, o vi passi il maggior tempo della giornata, va assicurata l'igiene e la pulizia di lettiera, ciotole e quant'altro utile al suo accudimento.
11. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

#### **Art. 24- Identificazione e registrazione dei cani**

1. È obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni di legge.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato dai veterinari pubblici competenti per territorio e da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.
4. I veterinari di cui al comma 3 devono, contestualmente all'applicazione del microchip, effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro 15 giorni dal possesso.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

#### **Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere, tranne quelli traumatizzati e sofferenti.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno quattro volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 15.

#### **Art. 26 - Divieto di detenzione a catena**

1. E' vietato detenere cani legati o a catena.
2. Se indispensabile l'uso della catena, deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena deve essere munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 0,5 metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 3,5 metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale.

#### **Art. 27 - Dimensioni dei recinti**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati otto; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati quattro.

#### **Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio.

2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

#### **Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature;
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori che dovranno vigilare al fine che non si determinino danni alle piante o alle strutture presenti;
3. Anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 30;
4. Sono vietate le operazioni di addestramento all'interno delle aree pubbliche destinate ai cani.

#### **Art. 30 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici**

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

#### **Art. 31 - Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio

comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.
4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

### **Art. 32 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale**

1. La comunicazione di smarrimento di un animale deve essere presentata tempestivamente da parte del proprietario e comunque non oltre i sette giorni stabiliti per legge.( Legge Regione Lombardia n. 33/09).
2. I cani vaganti sono recuperati dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi. Essi saranno condotti presso le strutture previste e restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura.
3. Il cittadino che ritrovi un cane vagante bisognoso di cure, sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Locale per il suo recupero.
4. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengano riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento.

### **Art. 33 - Conduzione dei cani da caccia, da pastore e dei canidelle forze armate**

1. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame purché la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento e i cani delle Forze Armate e di Polizia quando utilizzati per servizio
2. La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata dalla normativa vigente sulla caccia.

### **Art. 34 - Conduzione di cani adibiti a non vedenti, ipovedenti, diversamente abili**

1. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti inerenti la circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti a non vedenti, ipovedenti e ai diversamente abili che necessitano della presenza dell'animale stesso.
2. Le suddette persone non hanno l'obbligo della raccolta di deiezioni, che rimane a carico dell'eventuale accompagnatore.

### **Art. 35 - Detenzione di cani da guardia**

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto specifico cartello di avvertimento. E' vietata la detenzione a catena.

### **Art. 36 - Detenzione di cani o altri animali in proprietà confinanti con pubblica via o con altra proprietà privata**

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

### **Art. 37 - Educatore cinofilo e centri di addestramento**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani senza prevedere l'utilizzo di una struttura fissa, deve presentare al Comune di residenza apposita richiesta. All'atto della domanda, il responsabile del centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente regolamento.
2. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi che rispettino la naturale capacità di apprendimento della specie e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti da medici veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati.

## **TITOLO III - GATTI**

### **Art. 38- Definizione dei termini usati nel presente titolo**

1. Per "gatto libero" si intende il gatto non di proprietà che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti liberi che vivono in stato di libertà sul territorio e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Per "habitat di una colonia felina" si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano o non urbano, edificato o meno, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

4. Per “referente di colonia” si intende la persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti

### **Art. 39 - Tutela dei gatti liberi e delle colonie feline**

1. I gatti liberi che vivono sul territorio comunale sono tutelati dal Comune e nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.
2. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Garbagnate Milanese che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal C.P.
3. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, lettiere, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
5. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno (reti, sbarramenti, onduline, ferri spinati ecc.)
6. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dal Comune o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

### **Art. 40 - Compiti dell'Azienda Sanitaria**

1. L'Azienda Sanitaria provvede in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi re-immettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato animalista, che da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

### **Art. 41 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi**

1. Il Comune di Garbagnate Milanese, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gestori di colonie, si adoperano volontariamente e



gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini.

2. I gestori di colonie potranno, previa autorizzazione del Comune, rivolgersi alle mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti
3. Al gestore di colonie deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi habitat nel quale I gatti trovano cibo, rifugio e protezione. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
4. Dette attività non possono comunque comportare nocimento all'igiene, salute ed incolumità dei cittadini residenti e non. Chiunque si occupi dell'alimentazione dei gatti liberi e delle colonie feline deve rispettare le norme riferite all'igiene del suolo pubblico e dell'abitato evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati, con la rimozione dei contenitori dei cibi, ad esclusione di quello dell'acqua.

#### **Art. 42- Cantieri**

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali..
2. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

#### **Art. 43- Obblighi relativi ai gatti**

1. Ai gatti che vivono buona parte della giornata all'esterno dell'abitazione deve essere garantito un riparo.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti in terrazze, balconi, rimesse o cantine, senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in gabbiette per il trasporto e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
3. Anche nel caso in cui l'animale possa accedere all'esterno dell'abitazione, o vi passi il maggior tempo della giornata, va assicurata l'igiene e la pulizia di lettiera, ciotole e quant'altro, poste all'interno o all'esterno.

## **TITOLO IV - VOLATILI**

### **Art. 44 - Detenzione di volatili**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli (correnti d'aria, luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore) ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti e in numero sufficiente, posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità.
3. E' vietato il rilascio in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, di volatili ad eccezioni di quelli curati dagli autorizzati Centro di Recupero Animali Selvatici.
4. E' consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di animali da cortile previa comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ATS. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica ed il benessere degli animali.
5. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie ed il rispetto delle caratteristiche eco-comportamentali delle singole specie, devono essere garantite dimensioni sufficienti per le gabbie che detengono uccelli.
6. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
7. Qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, si deve evitare il sovraffollamento degli animali e un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche.
8. Si deve assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.
9. E' fatto assoluto divieto di:
  - lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
  - strappare, tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario;
  - amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario;
  - mantenere i volatili legati al trespolo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

#### **Art. 45 - Della popolazione di colombi**

1. Negli edifici e nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili interventi di pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche, interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori antistazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).
2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.
3. E' possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dall'abitato.

#### **Art. 46 - Norme relative agli animali da reddito e da cortile (non in allevamento)**

1. La tenuta di animali da cortile da parte del privato cittadino (non coltivatore diretto /allevatore) deve essere comunicata alla ATS, che valuterà, sulla base della normativa vigente in merito al tipo e al numero di animali nonché allo scopo della detenzione, la necessità di rilascio di autorizzazione sanitaria. Va data comunicazione dell'avvenuta autorizzazione ricevuta da ATS anche all'ufficio comunale competente.

### **TITOLO V - ANIMALI ACQUATICI**

#### **Art. 47 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. E' vietata l'esposizione per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio di prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), che non possono in ogni caso essere tenuti, vivi, su ghiaccio o in frigorifero. Nel divieto sono compresi i crostacei.

#### **Art. 48 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. E' vietato detenere carassius (pesci rossi) e pesci in genere in bocce di vetro o acquari a forma sferica
2. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore ad un litro per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere

una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio e/o la depurazione e/o l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

## **TITOLO VI - FAUNA SELVATICA**

### **Art. 49 - Fauna selvatica**

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. Il Comune favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, non vanno effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli: Si devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

#### **Art. 50 - Anatriidi**

1. La presenza di anatriidi può essere segnalata con apposita cartellonistica che ne indichi la specie ed i comportamenti umani da favorire e da evitare.

#### **Art. 51 - Rondini, balestrucci, rondoni e topini**

1. E' vietata a chiunque la distruzione dei nidi di rondine, balestrucci, rondoni e topini.
2. In caso di restauri o ristrutturazioni, possono essere concesse deroghe a quanto al comma 1 solo al di fuori del periodo di nidificazione, ovverosia tra il 15 settembre ed il 15 febbraio, previa autorizzazione degli uffici competenti ed a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
3. Sugli edifici di pertinenza, il Comune si impegnerà a salvaguardare rondini/rondoni, balestrucci e chiodotteri.

### **TITOLO VII - FAUNA ESOTICA**

#### **Art. 52 - Fauna esotica**

1. Si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.
2. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale e sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività si svolge. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio veterinario della ATS. L'autorizzazione e' valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.
3. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni. La detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici in via d'estinzione sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione.
4. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

5. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

#### **Art. 53 - Detenzione di cavie e roditori**

1. È preferibile che, quando il proprietario è assente, il coniglio soggiorni in un ambiente controllato, di dimensioni adeguate per muoversi bene ed avere delle giuste distrazioni (arricchimento ambientale).
2. Qualora il proprietario disponga dello spazio per creare un ricovero esterno per cavie e roditori, la recinzione deve essere infissa molto profondamente (inaccessibile ai predatori terrestri) e coperta da una recinzione che impedisca l'attacco dagli uccelli predatori.
3. Cavie e roditori vengono spostati a mezzo di trasportino o gabbietta con fondo uniforme a seconda delle dimensioni dell'animale.
4. Il coniglio non va mai preso per le orecchie, ma si fa scivolare una mano sotto il torace per tenere gli arti anteriori, e con l'altra mano si afferrano gli arti posteriori, quindi lo si appoggia al proprio corpo e lo si solleva.

#### **Art. 54 - Detenzione di tartarughe**

1. È fatto obbligo ai detentori di tartarughe (acquatiche palustri o terrestri) di origine alloctona di inviare comunicazione di possesso al referente per la tutela degli animali del Comune.
2. È fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

### **TITOLO VIII – EQUIDI**

#### **Art. 55 – Anagrafe equina**

1. Chiunque detenga un equino, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverlo all'Anagrafe Equina tramite denuncia da fare entro 10 giorni al Servizio Veterinario ATS.
2. Il Servizio Veterinario ATS provvede, anche avvalendosi di veterinari liberi professionisti, a contrassegnare l'equino mediante inoculazione di un microchip di identificazione e rilascia un documento dal quale risultino gli estremi identificativi dello stesso, del proprietario e del detentore quando diverso dal proprietario e dal quale risulti il luogo di custodia dell'equino.
3. Il proprietario deve notificare al Servizio Veterinario ATS eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equino in altra sede e la nascita di puledri, entro dieci giorni.

4. Ogni caso di morte deve essere immediatamente comunicato al Servizio Veterinario che procede ai dovuti accertamenti.
5. Il Servizio Veterinario ATS trasmette tempestivamente al Servizio Veterinario del Settore Sanità della Regione tutti i dati relativi alla registrazione degli equidi che confluiscono nell'Anagrafe Regionale.

#### **Art. 56 – Ricoveri degli equidi**

1. Gli equidi ricoverati in box devono disporre di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi. Si stabilisce una misura minima per box di mq. 3 x 3 per equidi non adibiti alla riproduzione, e di mq. 4 x 5 per stalloni e fattrici. Ogni box deve essere dotato di beverino per la costante erogazione di acqua fresca, e di lettiera con materiale idoneo (paglia, truciolo, torba o materiali simili) di spessore sufficiente, asciutta e da pulire quotidianamente. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate.
2. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche e sufficientemente ampia da contenere tutti gli animali; essi devono disporre sempre di acqua cambiata regolarmente.
3. Nelle strutture all'aperto, gli erogatori di acqua devono essere isolati termicamente per evitare il congelamento dell'impianto durante la stagione invernale. E' fatto obbligo di rimuovere eventuali formazioni di ghiaccio.
4. I terreni dei paddock devono essere drenati in modo da non formare grandi pozzanghere o fango e consentire un'adeguata sgambatura agli equini.
5. Gli equini non devono essere sottoposti a sforzi o pesi eccessivi; non devono essere montati o sottoposti a fatica equini anziani, malati o fiaccati.
6. E' vietato tenere gli equini in poste, costantemente legati sia in box che all'aperto, con le pastoie agli arti e tenerli esposti troppo al sole e alle intemperie tanto da metterne in pericolo lo stato di benessere. Se ricoverati in box, i cavalli devono essere condotti fuori ogni giorno e lasciati in paddock o in idonei recinti. Qualora il proprietario fosse impossibilitato in tal senso, deve delegare un' altra persona ovvero delegare un detentore.
7. I proprietari e/o i detentori di equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona qualità e cereali in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta, nonché regolari interventi di mascalcia per il pareggio dell'unghia ed il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato.
8. I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento del sesto mese di vita.
9. E' vietato mozzare la coda ai cavalli , tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura "a fuoco", nonché all'intervento di focatura dei tendini, di

neurectomia e ad interventi che rechino menomazioni agli stessi.

10. Sono proibiti metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici sia di tipo fisico che psichico, sono vietati pungoli o puntali.
11. E' vietato somministrare agli equini, o comunque favorirne l'uso, senza la prescrizione medico-veterinaria, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive non giustificati da condizioni patologiche e che siano tesi a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, ovvero diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
12. La soppressione degli equini è consentita soltanto in caso di malattia grave ed incurabile, che procuri agli stessi un evidente stato di sofferenza. Essa può avvenire unicamente per eutanasia, in anestesia generale, tramite un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo il quale è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Veterinario ASL, entro 48 ore dalla esecuzione, le motivazioni che l'hanno resa necessaria.

#### **Art. 57 – Cavalli, Trazione vetture e attività ippica**

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione così come il cavallo utilizzato per compagnia o attività sportiva, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
3. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri;
4. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario ATS competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.
5. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di quattro ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra. I conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente.
6. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo.
7. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.



8. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 58 - Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai sensi dell'art.6 della Legge 189/2004 nonché le G.Z.V. - guardie zoofile volontarie -previste dalla Legge Regionale n.12/95 art.15 e da altra normativa nazionale e regionale.

### **Art. 59 – Sanzioni**

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981 si dà mandato alla Giunta Comunale di stabilire, per le violazioni alle norme del presente regolamento, un importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'art. 16 della legge 689/1981.
3. Si applica l'art. 8 bis della legge n. 689/81, introdotto dall'art.94 del decreto legislativo n. 507/99

### **Art. 60 - Sequestro amministrativo e confisca**

1. Nei casi di malattia infettiva o diffusiva degli animali, nonché di malessere, di malgoverno o di omessa custodia, l'agente accertatore potrà disporre il sequestro cautelativo e preventivo, affinché gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni sanitarie, al fine della tutela igienico-sanitaria e del benessere degli animali stessi. In tale caso verrà disposto l'allontanamento dell'animale e l'affidamento dello stesso alle strutture di ricovero, ovvero alle associazioni di protezione zoofile, a spese del proprietario.

2. Qualora, dagli accertamenti effettuati e/o da certificazioni mediche, si evidenziassero situazioni di inidoneità tali da non consentire la restituzione dell'animale al proprietario, l'Autorità competente, con provvedimento motivato, potrà disporre la confisca.

#### **Art. 61 - Incompatibilità, rinvio ed abrogazione di norme**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali e ordinanze.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme regionali e statali.

#### **Art. 62 - Norme transitorie**

1. Il presente regolamento viene pubblicato nell'apposita sezione del sito web istituzionale ed entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.